la BNP Paribas Succursale Italia rappresentata da Francesca Ceserani e Paola Cremonesi

e

le Delegazioni Sindacali FIRST CISL costituita da Margherita Luongo e Norina Savi e UNISIN FALCRI-SILCEA-SINFUB costituita da Gianluca Ceriani e Antonino Biondo

Hanno concordato di modificare il punto 3 "Contribuzione", per la parte relativa al contributo a carico dell'Azienda, dell'Accordo 24/10/2011 a tema "Fondo Pensione" come segue:

## 3) CONTRIBUZIONE

Le posizioni individuali contemplate dal punto 1) sono finanziate mediante:

- a) un contributo a carico dell'Azienda pari al 4.20 % della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR a far data dal 1° Settembre 2017 fino al raggiungimento dei seguenti importi massimi:
  - > euro 1.450,00 per le aree professionali
  - > euro 2.400,00 per i quadri direttivi
- b) un contributo minimo a carico del lavoratore pari all'1% della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR ai sensi di legge, che lo stesso ha facoltà di modificare con cadenza annuale in ragione minima dello 0,25% e suoi multipli.

Il versamento della contribuzione a carico dell'Azienda e del lavoratore, nonché delle quote di TFR, avverrà con cadenza mensile con valuta ultimo giorno lavorativo del mese.

L'obbligo contributivo di cui al punto a) viene assunto dall'Azienda nei confronti dei lavoratori che aderiranno al Fondo Pensione "SecondaPensione".

Pertanto nessun importo o compensazione sono dovuti, a qualsiasi titolo, a coloro che non vi aderiranno.

Il lavoratore aderente può sospendere la propria contribuzione al Fondo Pensione mediante comunicazione scritta all'Azienda, entro il 30 novembre d'ogni anno con effetto dal primo di gennaio dell'anno successivo. Contestualmente è sospeso da parte dell'Azienda il versamento della contribuzione aggiuntiva a suo carico.

## Modifiche dell'aliquota contributiva a carico del Dipendente

Il lavoratore è libero di aumentare o di diminuire la contribuzione a proprio carico dandone comunicazione entro il 31 ottobre di ogni anno all'Azienda, a valere per l'anno successivo e rimarrà tacitamente confermata salvo variazioni da far pervenire entro il 31 ottobre di ogni anno.

I contributi a carico del lavoratore aderente saranno trattenuti mensilmente contestualmente all'erogazione delle retribuzioni entro il giorno 27 di ogni mese, e insieme a quelli a carico della Società, saranno versati al fondo con valuta "ultimo giorno lavorativo di ogni mese".

Per quanto non esplicitamente rivisto o modificato dal presente accordo si rimanda al già citato Accordo sottoscritto dall'Azienda con le rispettive Delegazioni Sindacali in data 24/10/2011.

Milano, 26 luglio 2017

BMP Paribas Succursale Italia

Le Delegazioni Sindacali

FIRST CISL

UNISIN FALCRI-SILCEA-SINFUB